



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PINZGER, PETERLINI, FOSSON e THALER
AUSSEHOFER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2010

Modifica dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
in materia di registrazione delle persone alloggiate

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si rende necessario per porre rimedio ad una disattenzione del legislatore che di fatto ha portato ad una «ripenalizzazione» delle sanzioni previste per le violazioni in materia di registrazione delle persone alloggiate.

Il Parlamento, infatti, in sede di approvazione della legge 29 marzo 2001, n. 135, nell'obiettivo di semplificare gli adempimenti per i gestori delle imprese ricettive, ha abolito l'ultimo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) relativo alle sanzioni, che da penali erano diventate amministrative grazie ad un precedente intervento parlamentare.

L'eliminazione del comma relativo alle sanzioni amministrative ha aggravato la si-

tuazione. Infatti, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 109 del TULPS si applicano ora le più gravi sanzioni penali previste dall'articolo 17 del TULPS, che al primo comma recita: «Salvo quanto previsto dall'articolo 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.»

La «ripenalizzazione» delle sanzioni costituisce sicuramente un fatto anomalo in quanto inserito in un contesto finalizzato alla semplificazione degli adempimenti. Per questi motivi si rende necessario rivedere e semplificare l'attuale disciplina, individuando soluzioni coerenti e conformi a quanto avviene nel resto dell'Europa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro».

